

## **Bolzano, niente preferenze in p.a.**

DIRITTO E FISCO  
Di Luigi Chiarello

**La commissione Ue porta il governo in corte di giustizia: discriminazione nel dare i posti in provincia**

### **Italia sotto processo per il sistema di assunzioni in Alto Adige**

La commissione europea trascina l'Italia in giudizio per il sistema di assegnazione dei posti di lavoro nella provincia di Bolzano, perchè privilegia chi risiede da almeno due anni in Alto Adige. Secondo Bruxelles, questa disposizione è in palese «violazione della normativa Ue sulla libera circolazione dei lavoratori». Che vieta qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità in fatto di condizioni di lavoro e occupazione. Attenzione: le contestazioni mosse dall'esecutivo europeo non prendono di mira le differenze di trattamento interne al Belpaese, basate sul criterio etnico o linguistico. Ad esempio, il meccanismo di proporzionale etnica, che dispone una ripartizione in quote delle assunzioni nella p.a. altoatesina, in proporzione ai gruppi linguistici che abitano l'Alto Adige: i cittadini di lingua tedesca (maggioritari in Sud Tirolo), quelli di lingua italiana e gli altoatesini di lingua ladina. Al contrario, la Commissione ritiene che la preferenza della provincia in favore dei residenti sia una discriminazione indiretta nei confronti di tutti i lavoratori Ue, poiché «i cittadini italiani hanno più probabilità di beneficiare di questa priorità di accesso all'occupazione rispetto ai candidati residenti in altri stati membri». Le norme Ue. Secondo Bruxelles, il divieto di discriminazione ex art. 45 del trattato Ce riguarda sia le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, sia quelle dissimulate che, pur fondate su criteri di riferimento, arrivino allo stesso risultato (sentenza del 26 maggio 1996 relativa alla causa C-237/94 O'Flynn). «A meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata al suo scopo, una disposizione nazionale va considerata indirettamente discriminatoria se può intrinsecamente nuocere ai lavoratori migranti in misura maggiore che ai lavoratori nazionali», spiega la commissione. E, nel caso della misura altoatesina, la distinzione in base alla residenza andrebbe «essenzialmente a detrimento dei cittadini di altri stati membri, poiché i non residenti sono, nella maggior parte dei casi, stranieri», avverte Bruxelles. Di più: l'esecutivo comunitario considera questo filtro per l'accesso al lavoro «equivalente a una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità». Ne consegue che a risponderne in corte di giustizia dovrà essere il governo italiano e non la sola provincia di Bolzano. La proporzionale etnica. Come si diceva, la norma in questione trae ispirazione dallo speciale regime giuridico (declinazione di fatto dell'accordo De Gasperi-Gruber del 1946), che in Alto Adige disciplina l'ammissione ai pubblici impieghi, in modo da garantire equilibrata allocazione fra gruppi linguistici. Un sistema esteso anche al godimento di diritti, come l'assegnazione degli alloggi popolari. In particolare, è l'art. 89 dello Statuto del Trentino-Alto Adige del 1972 che per la provincia di Bolzano riserva i posti pubblici a cittadini dei tre gruppi linguistici, pro quota.